



# Città di Randazzo

1° Settore Operativo  
AA.GG. - Affari Legali e Personale  
Determina Dirigenziale n. 83 del 27/11/2014

Oggetto: Dipendente OMISSIS – Concessione congedo ex co. 5, art. 42 del T.U. di cui al Dlgs. 26.03.01, N. 151.

## Il Capo settore

- Letta l'istanza assunta al protocollo generale in data 21.10.2014 sotto il n. 17153 con la quale la OMISSIS, dipendente in servizio a tempo indeterminato, categoria "C", posizione economica "C3" e profilo professionale OMISSIS, ha chiesto la concessione di anni due di congedo per assistere la propria madre, convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;
- Vista la propria nota di cui al protocollo n.17749 del 31.10.2014 con la quale è stata richiesta la produzione, da parte dell'istante, delle dichiarazioni di tutti i potenziali aventi titolo al congedo - tutti i figli conviventi e non conviventi - compresa l'istante;
- Vista la nota protocollo n. 17856 del 04.11.2014 con la quale sono state trasmesse le dichiarazioni dei potenziali aventi titolo al congedo dalle quali si rileva che il fratello e le sorelle dell'istante hanno dichiarato espressamente di non avere mai fruito del congedo in parola e di rinunciare in via definitiva al congedo in favore della sorella OMISSIS;
- Vista la successiva dichiarazione introitata al protocollo generale in data 05.11.2014 sotto il n. 17981 con la quale la dipendente ha dichiarato che la madre non trovasi ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate;
- Visto il comma 5 dell'art. 42 del T.U. di cui al Dlgs n. 151/2001 che disciplina il congedo straordinario di due anni in favore dei genitori e/o fratelli e sorelle di soggetti con handicap in situazione di gravità introdotto con l'art. 80, co. 2, della legge 388/2000 (finanziaria 2001) e modificato con il co. 106, dell'art. 3, della legge 350/03 (finanziaria 2004);
- Rilevato che a seguito delle modifiche di cui sopra, a partire dal 2004, non è più necessario il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap;
- Preso atto che con sentenza additiva n. 19 del 26.01.2009 la Corte Costituzionale ha esteso i benefici di cui sopra anche al figlio convivente in assenza di altre persone idonee a prestare assistenza al disabile;
- Vista la certificazione della Commissione medica operante presso l'AUSL n. 3 di Catania – presidio di Bronte – rilasciata nella seduta del 20.04.2009 con la quale la madre della dipendente è stata riconosciuta "portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della legge n. 104/92) e verificatane la conformità alle prescrizioni dell'art. 42 del TU n. 151/01;
- Rilevato che l'INPS, con Circolare n. 112 del 03.08.2007, ha affermato che il beneficio del congedo straordinario spetta a tutti i lavoratori dipendenti, anche se a tempo determinato;
- Accertato che la dipendente è in possesso di tutti i requisiti di legge per fruire del congedo;
- Viste le Circolari INPDAP n. 11/2001; n. 2/2002 e n. 31/2004;

- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.02.2010, n. 3884 e il messaggio dell'INPS n. 19583 del 02.09.2009;
- Visti i vigenti CC.CC.NN.LL e rilevata la propria competenza in forza delle attribuzioni di cui al Decreto Sindacale n. 1/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Determina

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, di concedere alla dipendente OMISSIS anni due di congedo per assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, con decorrenza da lunedì 10.11.2014.
2. Dare atto che durante detto periodo il dipendente percepirà l'indennità prevista dalle norme vigenti e che lo stesso periodo è utile ai fini pensionistici mentre non è utile per la maturazione delle ferie, della 13<sup>a</sup> mensilità e dell'indennità premio di servizio INPDAP.
3. Di dare atto ancora che il congedo di cui al presente provvedimento può essere fruito, persistendone i requisiti, nel limite max di anni due nella vita lavorativa del dipendente e dei potenziali aventi titolo dando atto che il fratello e le sorelle hanno espressamente rinunciato al congedo in favore della OMISSIS.
4. Di onerare la dipendente a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venire meno dei requisiti per la fruizione del suddetto congedo e che, in difetto, saranno adottati i consequenziali provvedimenti ivi compreso il recupero di quanto eventualmente percepito indebitamente.
5. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del dirigente del 1° settore operativo, la notifica al dipendente interessato, la trasmissione all'Ufficio personale, all'Ufficio trattamento economico del personale, al Comandante della Polizia Municipale nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio come previsto dalle norme vigenti in questo Ente, adottando misure idonee alla protezione dei dati sensibili contenuti nel presente provvedimento.

Il Capo settore  
Vincenzo Zirilli

